

**COMUNE DI POGGIO TORRIANA  
(Rimini)**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA  
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**Art. 1- Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita - a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 - dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006 e da ultimo dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Art. 2 - Soggetto attivo**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Poggio Torriana, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

**Art. 3 - Soggetti passivi**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Poggio Torriana, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

**Art. 4 - Criteri di calcolo dell'addizionale**

1. L'addizionale è calcolata applicando le aliquote di cui al successivo art. 5 al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

## **Art. 5 - Aliquote di compartecipazione dell'addizionale**

1. L' aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita nella misura unica e massima per tutti gli scaglioni di reddito istituiti con Legge nr. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), ed è pertanto fissata nelle seguente misura:

scaglione di reddito da €.	0,00 a €.	15.000,00	0,80 punti percentuali;
scaglione di reddito da €.	15.000,01 a €.	28.000,00	0,80 punti percentuali;
scaglione di reddito da €.	28.000,01 a €.	50.000,00	0,80 punti percentuali;
oltre €.	50.000,01		0,80 punti percentuali.

## **Art. 6 – Esenzione**

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di euro **15.000,00** (inferiore o uguale ad euro **15.000,00**).

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, **non costituendo in nessun caso franchigia la soglia di esenzione.**

3. Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti.

## **Art. 7 - Disciplina della riscossione**

1. Le modalità per la riscossione dell'imposta sono stabilite in relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come successivamente modificata ed integrata.

## **Art. 8 - Pubblicità del Regolamento e degli atti**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dal 1° gennaio 2023.